

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) STAGNO D'ALCONTRES	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO STAGNO D'ALCONTRES

Seduta del 13/11/2025

FATTO

La controversia trae origine da un bonifico di importo pari a euro 30.001,08, disposto in data 08/04/2025 dal Ricorrente (società non consumatrice) tramite il proprio conto corrente n. ***93 intrattenuto presso l'Intermediario A, a favore di un beneficiario con conto corrente n. ***04 radicato presso l'Intermediario B. L'operazione, avente causale riferita al saldo per l'acquisto di un'autovettura, si rivelava essere invero frutto di una truffa. Parte Ricorrente, lamentando la mancata prevenzione della frode nonostante l'attivazione di un sistema di *alert* nonché la presunta inerzia degli intermediari nelle fasi di recupero del credito, chiede all'Arbitro Bancario Finanziario di accertare la responsabilità degli Intermediari e condannarli al pagamento della somma di € 30.001,08, a titolo di risarcimento del danno e/o restituzione dell'importo bonificato, oltre che agli interessi moratori (ex art. 1284, comma IV, c.c.) e rivalutazione monetaria sull'importo capitale, come ristoro del risarcimento del danno.

Sostiene il Ricorrente che sussista la responsabilità (contrattuale e/o extracontrattuale) degli Intermediari A e B per la perdita subita a causa della suddetta truffa informatica (cd. *man in the middle*

o frode analoga) che ha portato all'esecuzione del bonifico – per l'importo sopra indicato – su un IBAN olandese errato. La colpa degli intermediari si configurerebbe, secondo il ricorrente:

- rispetto all'Intermediario A (Banca dell'Ordinante), per aver eseguito il bonifico nonostante il sistema antifrode avesse generato un *alert* di sospetto, e aver dato seguito all'operazione, omettendo la dovuta diligenza qualificata richiesta in presenza di indici anomali (importo elevato, conto estero, mancata corrispondenza con precedenti acconti) e per non essersi attivata per il recupero delle somme.
- rispetto all'Intermediario B (Banca del Beneficiaria): per aver presumibilmente violato gli obblighi di adeguata verifica della clientela (normativa antiriciclaggio), consentendo l'apertura o il mantenimento di un conto (l'IBAN di accredito truffaldino) che si è rivelato un mero veicolo per la frode, e non intervenendo tempestivamente per bloccare i fondi a seguito della richiesta di richiamo.

Resiste al ricorso l'Intermediario A, il quale articola le proprie difese su due principali questioni:

- l'assenza di propria responsabilità nell'esecuzione del bonifico;
- e l'assolvimento degli obblighi nella fase di recupero, con un forte accento sulla colpa della società Ricorrente.

Osserva, in particolare, l'intermediario:

- che, le operazioni contestate sono state compiute personalmente dalla Ricorrente;
- che, in conformità all'orientamento consolidato dei Collegi ABF e all'art. 24 D.Lgs. 11/2010, i prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti a verificare la congruità tra l'IBAN e il titolare del conto di accredito, poiché l'esecuzione si basa esclusivamente sull'identificativo unico (IBAN).
- che, nonostante il sistema antifrode dell'Intermediario A avesse inizialmente bloccato la disposizione di pagamento per "indici sospetti" (ad esempio, per importo elevato e conto estero), la Ricorrente ha insistito e confermato espressamente di voler procedere con l'operazione;
- che, sussiste la colpa grave della società Ricorrente;
- che l'intermediario si sarebbe comunque diligentemente attivato per il recupero dei fondi.

L'intermediario:

- ha trasmesso la richiesta di richiamo del bonifico il giorno successivo alla segnalazione di frode del cliente (15/04/2025).
- ha gestito la negoziazione con l'Intermediario B, che aveva vincolato la restituzione di € 27.823,87 al rilascio di una "*Indemnity Letter*" (garanzia internazionale) da parte dell'Intermediario A, e per il cui rilascio ha sollecitato la ricorrente a richiedere la linea di

credito necessaria; e una volta ricevuta la richiesta della concessione della suddetta linea di credito da parte del cliente, ha a sua volta proceduto a rilasciare la “*Indemnity Letter*” il 14/10/2025, portando all'effettivo recupero della somma da parte dell'Intermediario B il 22/10/2025.

L'Intermediario A ha pertanto chiesto:

- In via principale, il rigetto del ricorso;
- In via subordinata, di dichiarare la cessata materia del contendere per l'importo di € 27.823,87 già recuperato.
- In via ulteriormente subordinata, di ripartire il danno tra le parti in misura proporzionale al grado di responsabilità di ciascuno.

L'Intermediario B si difende sollevando due eccezioni, una di natura processuale e una di merito:

- chiede che il ricorso venga rigettato *in limine litis* perché carente il proprio difetto di legittimazione passiva. Il conto olandese su cui è stato accreditato il bonifico truffaldino (NL***904) è infatti acceso presso la capogruppo, con sede in Olanda. L'intermediario convenuto è invece la succursale italiana, munita di autonomia patrimoniale e giuridica, dunque priva di legittimazione passiva.
- chiede il rigetto del ricorso, affermando l'assoluta conformità della sua condotta alla normativa applicabile. L'Intermediario ha infatti eseguito il bonifico sulla base del codice IBAN fornito, il quale rappresenta l'unico elemento identificativo rilevante per l'esecuzione degli ordini di pagamento nell'area SEPA. L'art. 24 del D.Lgs. 11/2010 esonera infatti la banca del beneficiario dall'obbligo di verificare la corrispondenza tra l'IBAN e il nome del beneficiario. L'Intermediario sostiene inoltre di aver correttamente assolto ai propri obblighi di identificazione del cliente beneficiario (in base alla normativa antiriciclaggio), tanto da avere avvertito l'Intermediario dell'Ordinante del rischio di frode.

Riassunto così il merito del ricorso, il Collegio lo ritiene infondato il ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

L'Intermediario B appare privo di legittimazione poiché non è quello presso il quale è radicato l'IBAN olandese sul quale il bonifico è pervenuto. Tale IBAN è infatti radicato presso altro intermediario. L'eccezione è restata priva di contestazione e, peraltro, è corroborata dal rilievo per il quale l'IBAN è pacificamente radicato su un intermediario di diritto olandese, mentre quello vocato in giudizio dal ricorrente, seppure appartenente al medesimo gruppo, è soggetto giuridico di diritto italiano, perciò

autonomo e distinto dal primo. Posto che spetta al ricorrente provare che quello vocato in giudizio sia l'intermediario presso il quale è radicato il conto del beneficiario, non può allora che ritenersi fondato il rilievo di difetto di legittimazione passiva del medesimo Intermediario B.

Passando ad analizzare la posizione dell'intermediario A, si osserva:

- che le parti non concordano sulla cessazione della materia del contendere e che, in effetti, residua uno scarto tra quanto oggetto di bonifico (€ 30.001,08), e quanto recuperato a seguito dell'attività dell'Intermediario A (€ 27.823,87), con la conseguenza che la materia del contendere non può ritenersi venuta meno nella sua interezza;
- che la documentazione in atti dimostra:
 - sia che l'intermediario intercettò l'operazione, sospendendola;
 - sia che la medesima, a fronte del blocco, venne eseguita su insistenza del ricorrente.

Non si è perciò in presenza di una operazione "non autentica", ma di un'operazione "autentica" e voluta, ma, tuttavia, frutto di volontà viziata dal dolo del terzo che, con ogni probabilità, manomettendo la mail ricevuta dal ricorrente e riportante l'IBAN sul quale il pagamento doveva avvenire, l'ha indotto ad eseguire un pagamento ad un soggetto diverso da quello al quale il ricorrente l'avrebbe voluto fare.

La questione, dal lato dell'Intermediario A, resta perciò regolata dall'art. 24 D.Lgs. n. 11/2010 e ss.mm.ii., che gli impone di eseguire il pagamento, con efficacia liberatoria, assumendo quale unico referente l'identificativo unico, ossia l'IBAN: qui correttamente individuato, seppure non riferentesi alla persona dell'effettivo beneficiario in conseguenza della truffa.

All'intermediario non può perciò farsi colpa:

- egli non aveva modo di verificare se l'effettivo beneficiario del pagamento fosse anche il titolare dell'IBAN;
- rilevata l'operazione dal sistema antifrode della banca, chiese conferma dell'ordine di pagamento al ricorrente, che non lo revocò. Non sono peraltro sufficientemente supportate le generiche contestazioni sul punto svolte dal ricorrente: la banca ha depositato lo scambio WhatsApp col quale il ricorrente domandava notizie sull'esecuzione dell'operazione; ciò che è prova che l'operazione fu voluta e chiesta e che essa venne revocata per effetto dell'intervento dell'intermediario del beneficiario, il quale, avverti il 14/08 l'intermediario dell'ordinante del serio rischio di frode.

Neppure può censurarsi la successiva condotta dell'Intermediario A, il quale si è attivato per il recupero dei fondi:

- manifestando la disponibilità ad assumere l'impegno di firma di cui alla *indemnity letter*;

- sollecitando il cliente a chiedere il rilascio dell'opportuna linea di credito (che non può ritenersi che il suddetto credito di firma potesse essere concesso in via gratuita, non spingendosi l'onere di collaborazione fino al punto di far sopportare all'intermediario i costi necessari al recupero delle somme);
- rilasciando effettivamente la suddetta *indemnity letter*;
- ricevendo il riaccredito delle somme e mettendole a disposizione del cliente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE